

Deliberazione CDA n. 4 del 23/2/2016

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2016-2018. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- L'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivi delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- L'art. 6, comma, 4 bis del D. Lgs. 165/2001, prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti individuino i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture dell'ente.

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare:

- Il comma 557-quater dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale così dispone: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.
- Il comma 562 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale così dispone: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008"*.
- La deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico.
- La stessa Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 27/2014, ha evidenziato che:
 - *le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del 10 parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato;*
 - *il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente;*
- Ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell'atto di programmazione per il triennio 2016-2018, la spesa di personale di ATO-R, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2016, deve rispettare il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013.
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle provincie e delle città metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425, conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, vincola le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e blocca le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016;
- In particolare il comma 424 prevede: *"424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del*

personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”

- La circolare congiunta Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministro per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015 del 29 gennaio 2015 avente ad oggetto *“Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”* prevede la istituzione di una apposita piattaforma pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per rendere trasparente l'incontro della domanda e dell'offerta di mobilità e, nel disciplinare i commi 424 e 425, all'ultimo periodo riporta: *“Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le procedure di mobilità volontarie avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta”*.
- La pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015, che, al punto 2 dei principi di diritto, così enuncia: 2) *“Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”*;
- L'articolo 41 del D.L. n. 66/2014 prevede che le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
- Il suddetto articolo è stato innovato dal DL. 78 del 6/2015 che all'art. 4 comma 1 ha previsto *“1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni”*;
- I vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Regioni Autonomie Locali, ed in particolare gli artt. 15 e 17 del CCNL dell'1/4/1999, disciplinano le modalità di quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e il loro utilizzo, e gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 modificano la struttura del fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi;

VISTA la dotazione organica vigente, da cui risulta che a fronte di una dotazione di n.13 posti in organico, attualmente risultano vacanti 8 posti:

	Profilo Professionale	N. Posti	posti coperti
DIRETTORE TECNICO	Direttore Tecnico	1	
DIRIGENTE	Dirigente	1	

CATEGORIA D				
	Funzionario Amministrativo		1	1
	Funzionario Contabile		1	
	Funzionario Tecnico		1	
	Istruttore Direttivo Amministrativo		1	1
	Istruttore Direttivo Tecnico		2	2
	TOTALE		6	
CATEGORIA C				
	Istruttore Amministrativo		2	1
	Istruttore Contabile		1	
	Istruttore Tecnico		2	
	TOTALE		5	
	TOTALE		13	5

DATO ATTO CHE:

- Con propria delibera n. 3 in data odierna si é provveduto all'adempimento previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero;
- Ai fini dell'applicazione della disposizione normativa di cui al comma 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, citata in premessa, che assume l'anno 2008 quale parametro di riferimento, si ritiene di utilizzare quale annualità di riferimento il 2010, quale primo anno di operatività a regime del personale dell'ente, e che la spesa di personale prevista per l'anno 2016 rispetta il limite della spesa di personale dell'anno 2010;
- Ai fini dell'applicazione della disposizione normativa di cui al comma 557-quater dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, citata in premessa, la spesa di personale prevista per l'anno 2016 risulta inferiori alla media del triennio 2011/2013 pari ad € 341.612,63;
- Il costo del personale, calcolato in via previsionale e comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro compresa l'Irap, ammonta a € 295.000,30;
- Tale spesa di personale comprende anche un importo corrispondente al trattamento salariale di un tempo determinato categoria C1, per consentire all'Ente di fronteggiare eventuali esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno attraverso il ricorso all'utilizzo dei contratti di lavoro flessibili.
- L'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti nell'anno 2016 è pari al 35,36%, stesso livello dell'anno 2010 (35,36%) ed è in riduzione rispetto alla media del triennio 2011/2013 (37,01%).
- Con Deliberazione CDA n. 12 del 28-5-2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano Triennale delle Performance – Anni 2015-2016-2017, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/1/2009, n. 2;
- L'attestazione della tempestività dei pagamenti è pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet di ATO-R.

RITENUTO pertanto:

- Di approvare il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2016-2018 dando atto che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, non sono previste assunzioni.
- Di prevedere in tale documento, in via presuntiva, per le finalità di cui all'art. 15 comma 5, la somma di € 9.000,00 quali risorse variabili da inserire nel Fondo del Personale dipendente – anno 2016, riservandosi con successivo atto alla formalizzazione del Progetto relativo.

DATO ATTO CHE gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nel bilancio pluriennale 2016/2018.

Vista la vigente dotazione organica;

Visto il vigente Statuto ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali vigenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 2 del Testo Unico suddetto.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Caltagirone Diego	X	
Casotti Gianluigi	X	
Massimino Giuseppe	X	
Rossi Maurizio	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 4

Favorevoli n. 4

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di approvare il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2016-2018 dando atto che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, non sono previste assunzioni.
- 2) Di dare atto che il presente programma del fabbisogno del personale è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni, come risulta dall'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nel bilancio pluriennale 2016/2018;
- 4) Di prevedere, in via presuntiva per le finalità di cui all'art. 15 comma 5, la somma di € 9.000,00 quali risorse variabili da inserire nel Fondo del personale dipendente – anno 2016, riservandosi con successivo atto alla formalizzazione del Progetto relativo;
- 5) Di dare atto che la spesa di personale per l'anno 2016 è pari a € 295.000,30, di cui € 45.193,02 destinati alla contrattazione integrativa, e che tale spesa comprende anche un importo corrispondente al trattamento salariale di un tempo determinato categoria C1, per consentire all'Ente di fronteggiare eventuali esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno attraverso il ricorso all'utilizzo dei contratti di lavoro flessibili.
- 6) Di dare atto che, ai fini dell'applicazione della disposizione normativa di cui al comma 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, citata in premessa, che assume l'anno 2008 quale parametro di riferimento, si ritiene di utilizzare quale annualità di riferimento il 2010, quale primo anno di operatività a regime del personale dell'ente, e che la spesa di personale prevista per l'anno 2016 rispetta il limite della spesa di personale dell'anno 2010;

- 7) Di dare atto che, ai sensi del comma 557-quater dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale di € 295.000,30 risulta inferiore alla media del triennio 2011/2013 pari ad € 341.612,63 e che l'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti nell'anno 2016 è pari al 35,36%, stesso livello dell'anno 2010 (35,36%) e in riduzione rispetto alla media del triennio 2011/2013 (37,01%).
- 8) Di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti per il dovuto accertamento previsto dall'art. 19 della legge n. 448/2001;
- 9) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla R.S.U. per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto il 1 aprile 1999.
- 10) Di trasmettere al Nucleo di Valutazione, non appena sarà nominato, il presente atto, riservandosi di adottare gli opportuni atti consequenziali alle valutazioni del suddetto Nucleo.
- 11) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Luigi Gerlando Russo

Il Presidente
Diego Castagirone

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario
Dott. Luigi Gerlando Russo

Allegato A

CALCOLO MEDIA DEL TRIENNIO			
ANNO	2011	2012	2013
SPESA (Macroaggregato 101)	€ 288.437,67	€ 276.286,43	€ 284.881,03
SPESA BUONI PASTO (Macroaggregato 103)	€ 9.927,21	€ 8.256,20	€ 6.972,99
IRAP (Macroaggregato 107)	€ 27.118,72	€ 21.744,66	€ 22.593,13
PERSONALE IN COMANDO			€ 30.819,04
PERSONALE CO.CO.CO	€ 18.968,20	€ 28.832,60	
TOTALE	€ 344.451,80	€ 335.119,89	€ 345.266,19
MEDIA TRIENNIO	€ 341.612,63		
PREVISIONE ANNO	2016	2017	2018
SPESA (Macroaggregato 101) (quota personale ATO-R)	€ 269.275,30	€ 269.275,30	€ 269.275,30
SPESA BUONI PASTO (Macroaggregato 103)	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
IRAP (Macroaggregato 107) (quota personale ATO-R)	€ 18.225,00	€ 18.225,00	€ 18.225,00
TOTALE	€ 295.000,30	€ 295.000,30	€ 295.000,30

ANNO	MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2013 DEL RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE				RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE
	2010	2011	2012	2013	2016
TOTALE SPESA PERSONALE	€ 398.109,06	€ 344.451,80	€ 335.119,89	€ 345.266,19	€ 295.000,30
TOTALE SPESA CORRENTE	€ 1.125.740,00	€ 945.000,00	€ 897.350,00	€ 927.100,00	€ 834.355,75
RAPPORTO	35,36%	36,45%	37,35%	37,24%	35,36%
MEDIA TRIENNIO		37,01%			